



Patto per la Convivenza Consapevole tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali

Articolo 1 – Finalità del Patto

Il presente Patto, al fine di migliorare le condizioni di vivibilità della popolazione residente e fluttuante nelle aree interessate a potenziali problematiche, persegue possibili soluzioni per contemperare gli obblighi delle istituzioni pubbliche con quelli dei gestori di attività economiche, nel rispetto dei diritti degli stessi, della loro clientela.

Il presente Patto vale su tutto il territorio comunale.

Articolo 2 – Profili Generali

Con il presente Patto, si assicura la *convivenza consapevole* tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago nei centri urbani, assumendo specifici impegni in materia di mantenimento delle condizioni di sicurezza urbana, con particolare riferimento al contenimento della vendita di bevande alcoliche, alla limitazione dei fenomeni pregiudizievoli della quiete pubblica e privata; alla prevenzione del degrado urbano, dell'occupazione abusiva di spazi pubblici e ad uso pubblico e dell'intralcio alla pubblica viabilità, nonché alla pulizia e al decoro delle aree limitrofe agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 3 – Orari e condizioni di esercizio

I gestori dei locali si impegnano a rispettare l'orario di chiusura stabilito dal seguente Patto che è pari alle 02: 00 per i giorni dalla Domenica al Mercoledì, invece per i giorni Giovedì al Sabato e per eccezionalità stabilite, alle ore 3:00. Inoltre, previo accordi con gli esercenti, si definisce in via sperimentale un giorno inframensile nel quale si richiede la chiusura nell'intero arco della giornata dei locali commerciali.

Articolo 4 – Prezzi e modalità di vendita delle bevande alcoliche

Gli esercenti si obbligano a praticare prezzi rientranti nelle medie applicate nel centro cittadino, al fine di contenere il consumo di alcolici e prevenire episodi lesivi dell' integrità fisica della popolazione.

Sono vietate le “offerte speciali” di bevande alcoliche e la pubblicizzazione delle stesse con qualunque modalità, finalizzate alla promozione del locale.

La somministrazione deve avvenire nelle sole aree legittimate allo scopo, anche sotto il profilo igienico sanitario, ovvero all'interno del locale e nelle pertinenze legittimate su suolo pubblico.

Gli esercenti si impegnano a non effettuare la vendita da asporto per qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 22:30 fino alla chiusura dell'esercizio.

Articolo 5 - Pulizia

Gli esercenti, si impegnano al mantenimento della pulizia ed ordine, dell'area antistante e limitrofa al rispettivo locale durante l'orario di apertura; alla realizzazione di un servizio di pulizia aggiuntiva a quella normalmente svolta istituzionalmente dopo l'orario di chiusura.

Ciascun locale si impegna a dotarsi di appositi contenitori per rifiuti all'interno della propria area di somministrazione assicurando lo svuotamento dei contenitori in modo da garantirne la costante fruibilità. Sarà garantito il servizio di prelievo da parte dell'azienda titolare del Servizio Igiene Urbana.

Articolo 6 – Musica e Rumori

Ogni esercizio commerciale si impegna a garantire che i locali siano dotati di misure tali da evitare che suoni e rumori siano udibili all'esterno tra le ore 24:00 e le ore 8:00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi e tra le ore 23:00 e le ore 8:00 negli altri giorni.

Gli esercenti garantiranno il divieto di diffusione sonora esterna derivante dai pubblici esercizi.

Le porte dei locali devono essere tenute chiuse nello stesso orario sopra indicato allo scopo di evitare lo scambio tra gli avventori che consumano all'esterno, su suolo pubblico, e all'interno del locale, salva la regolamentazione del flusso dei clienti a cura dei gestori dei locali.

Articolo 7 - Assistenza alla clientela e all' erogazione servizio

Per favorire l'ordinato svolgimento delle attività, laddove impattino sulla fruizione della pubblica strada o degli spazi pubblici:

a) ciascun esercizio o più esercizi devono dotarsi , a partire dalle ore 23, di un numero congruo di

dipendenti che abbiano i compiti di controllare il rispetto della normativa nazionale e locale di settore, anche in relazione alla vendita per asporto, di invitare la clientela ad allontanarsi non appena si verificano assembramenti determinanti fenomeni di disturbo della quiete causati dal vociare degli stessi ovvero impedendo la libera circolazione personale e veicolare.

Tali addetti devono essere identificati mediante una pettorina sulla quale verrà realizzato il Logo del Patto per la convivenza consapevole, e avranno il compito di invitare all'allontanamento ed a segnalare agli altri locali i gruppi o singoli visibilmente alterati e molesti.

Resta inteso l'obbligo di segnalazione anche alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine.

b) gli esercenti si impegnano a garantire un presidio di pronto soccorso per gli orari dalle ore 23:00 alle 2:30, con la presenza di ambulanza.

Articolo 8 – Ruolo della Pubblica Amministrazione

Il Comune si impegna a :

- a) svolgere servizi di controllo delle soste irregolari, a tutela dei residenti e dell'ordinaria circolazione stradale
- b) effettuare assidui e sistematici controlli nelle zone interessate dalla movida
- c) svolgere servizi di controllo stradale, con particolare riferimento alle fattispecie di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti
- d) controlli sulle situazioni afferenti la tutela del consumatore e la lotta all'abusivismo commerciale
- e) controlli sulla regolarità dell'attività di vendita di bevande alcoliche e da asporto
- f) fornire opportuna e diffusa informazione a residenti e gestori relative a manifestazioni pubbliche concertistiche o di spettacolo previste nella zona di interesse
- g) realizzare campagne informative sulle conseguenze dell'eccessivo consumo di alcol

Articolo 9 – Forme di condivisione

Il Comune, utilizzando i propri mezzi di comunicazione, informa i cittadini residenti circa i contenuti dell'iniziativa; così come i referenti locali si impegnano a darne adeguata pubblicità nelle forme più consone ai medesimi. Si promuoverà la costituzione della “rete esercenti per la movida di qualità” unitamente alla “rete dei residenti per il buon vivere” con l'impegno ad incontri periodici.

Articolo 10 – Monitoraggio e forme di consultazione

Al fine di verificare gli effetti dell'applicazione del Patto, individuare le eventuali criticità e formulare proposte sugli interventi e misure correttive da aggiungere, si costituisce un organo di

monitoraggio che si riunirà con cadenza mensile costituito, oltre che da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, da membri in rappresentanza di ciascuna rete di cui art.9.

Art. 11 – Azioni di premialità

Al fine della concessione di alcune deroghe da concordare con comune e residenti, gli esercenti dovranno prevedere i seguenti impegni di seguito elencati:

- a) insonorizzazione dei locali (e degli eventuali dohors) con l'opposizione di limitatori agli impianti elettroacustici di diffusione sonora, tarati e certificati da Arpac
- b) impegno ad assicurare che la sede stradale davanti all'esercizio, nell'arco di un raggio di almeno 10mt dagli ingressi dei locali, venga lasciata libera da persone e cose ad es. mediante l'utilizzo di proprio personale
- c) organizzazione di eventi con tema campagne civiche in collaborazione con Comune
- d) esecuzione , attraverso propri consulenti tecnici, abilitati in acustica ambientale, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a proprio carico, di monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe, al fine di adottare tutte le iniziative necessarie al ripristino dei valori acustici di legge
- e) abbellimento locale e area di pertinenza con fiori
- f) messa a disposizione di artisti locali o altre attività culturali, di spazi all'interno dei locali, per l'esposizione delle opere artistiche o per eventi culturali

Articolo 12 - Sanzioni e disposizioni finali

Nel caso in cui, anche a seguito di esposti, venga riscontrato un fenomeno di disturbo della vivibilità cittadina in termini di quiete, degrado, imbrattamento, ecc.. , riconducibile alla violazione della disposizioni di cui al presente Patto, si procederà all' applicazione immediata delle normative vigenti.

Articolo 13 Monitoraggio e forme di consultazione

Le parti si impegnano a procedere, con cadenza mensile per i primi sei mesi di fase sperimentale, ad una verifica congiunta dello stato di attuazione del presente Patto, anche al fine di aggiornamenti delle modifiche che si rendessero necessarie, nonché a promuovere l'estensione dello stesso ad altri soggetti

Articolo 14 - Durata ed efficacia

La durata del presente Patto è fissata al 31/12/2017 considerando la natura sperimentale dello stesso. Esso potrà essere rinnovato ogni anno qualora l'attività di monitoraggio sulla sua efficacia

desse complessivamente esito favorevole

Articolo 15 Oneri finanziari

Il presente Patto non comporta oneri finanziari a carico del Comune